

COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21.11.2019

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali del sistema di videosorveglianza cittadino
- Art. 4 Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza cittadino
- Art. 5 Integrazione dell'impianto su iniziativa di privati
- Art. 6 Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 7 Modalità di acquisizione dei dati
- Art. 8 Titolare del trattamento
- Art. 9 Designazione dei soggetti designati o incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 10 Accesso ai sistemi e parole chiave credenziali
- Art. 11 Sicurezza dei dati, norme minime/idonee di accesso e conversazione
- Art. 12 Obblighi degli operatori
- Art. 13 Accertamenti di illeciti indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia
- Art. 14 Dati videoripresi
- Art. 15 Diritti dell'interessato
- Art. 16 Comunicazione dei dati
- Art. 17 Cessazione dell'attività di videosorveglianza
- Art. 18 Tutela Amministrativa e giurisdizionale
- Art. 19 Pubblicità del Regolamento
- Art. 20 Rinvio dinamico
- Art. 21 Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Orvieto.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".
 - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
 - Decreto Legislativo 51 del 18 maggio 2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
 - art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
 - decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471.
 - Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con Legge 23 aprile 2009, n. 38) recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6.
 - "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
 - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**Sistema di Videosorveglianza Cittadino**”, il sistema, costituito dall’insieme degli apparati (videocamere, fototrappole, unità mobili con funzionamento autonomo, autovelox e ogni altro strumento in grado di consentire la sorveglianza delle aree pubbliche) e degli strumenti di controllo, che permette la sorveglianza di aree pubbliche attraverso le immagini rilevate, attivato nel territorio del Comune di Orvieto, gestito ed impiegato dal Comune di Orvieto, Corpo di Polizia Locale, e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale ed, eventualmente, a quelle delle forze dell’ordine;
- b) per “**immagini del sistema**”, le immagini rilevate tramite il Sistema di Videosorveglianza Cittadino;
- c) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo del Corpo di Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- d) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distribuzione;
- e) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, rilevata tramite le immagini di sistema;
- f) per “**Titolare del trattamento**”, l’Ente Comune di Orvieto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e gli strumenti utilizzati;
- g) per “**Responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, alla quale ricorre il titolare qualora relativamente al Sistema di Videosorveglianza Cittadino, il trattamento debba essere effettuato per conto de titolare stesso;
- h) per “**Designati o Incaricati**”, le persone fisiche legate da rapporto di servizio con il titolare o con il responsabile del trattamento, alle quali sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali;
- i) per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

- j) per “**comunicazione**”, la trasmissione dei dati personali, a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione per compiti di interesse pubblico;
- k) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che, in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “**Regole per la Privacy**”, il complesso delle norme e dei provvedimenti delle Autorità competenti a tutela della protezione dei dati personali, che comprendono anche quelle specifiche per la Videosorveglianza (Decalogo del Garante del 29 novembre 2000 [31019], Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 [1712680], e tutte le successive indicazioni in merito);
- o) per “**Codice**” il decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- p) per “**GDPR**” il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- q) per “**Garante**” l’Autorità per la protezione dei dati personali in Italia.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali nell’ambito del Sistema di Videosorveglianza Cittadino, con riferimento alla raccolta, alla registrazione, alla conservazione e, in generale, all’utilizzo di immagini del sistema.
2. Il trattamento di cui al comma 1 si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. In particolare, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi od altre specifiche modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
3. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:

- a) principio di liceità: la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge inerenti all'installazione degli impianti audiovisivi, delle norme del codice civile e penale;
- b) principio di finalità: il Sistema di Videosorveglianza Cittadino è utilizzato solo ed esclusivamente per i legittimi scopi e per le finalità istituzionali dell'Ente, come esplicitati nel presente regolamento, con particolare riferimento alla Sicurezza Urbana;
- c) principio di necessità: l'uso della videosorveglianza non deve essere superfluo: non devono perciò essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; si deve altresì assicurare la cancellazione periodica e automatica dei dati registrati;
- d) principio di proporzionalità: deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; è altresì necessaria una attenta valutazione delle aree sottoposte a controllo nel rispetto di quelle private.

ART. 4

FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO

1. Le finalità istituzionali **del Sistema di Videosorveglianza Cittadino** sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Orvieto in particolare dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n°. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla normativa regionale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;
2. In particolare, le finalità perseguite dal **Sistema di Videosorveglianza Cittadino** sono le seguenti:
 - a) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati e agli altri profili di interesse pubblico rilevante;
 - b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali e dei beni facenti parte del patrimonio comunale;
 - c) prevenire fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;
 - d) individuare i flussi di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità, con la rilevazione di dati anonimi e aggregati per l'analisi e l'elaborazione dei flussi e delle intensità di traffico, per eventuali comunicazioni agli utenti e per la predisposizione del piano comunale del traffico;
 - e) vigilare sul traffico delle strade pubbliche anche identificando, in tempo reale, luoghi di ingorghi viabilistici, al fine di consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
 - f) verificare attraverso software, algoritmi specifici e telecamere portatili, che possono anche essere installate a bordo degli automezzi della Polizia Locale, il transito di veicoli sospetti, segnalati, oggetto di furto, non conformi e non in regola con le norme previste dal Codice della Strada;

- g) inibire il transito di veicoli non autorizzati attraverso l'installazione di varchi elettronici nella Z.T.L. (individuati in apposito regolamento Comunale);
 - h) attivare sistemi di monitoraggio e controllo ai fini di protezione civile;
 - i) controllare le proprietà pubbliche;
 - j) rilevare e prevenire le infrazioni;
 - k) consentire l'acquisizione di prove nell'ambito di indagini di Polizia Giudiziaria;
 - l) consentire l'acquisizione e l'elaborazione di dati statistici utili al miglioramento della vita dei cittadini;
 - m) consentire la rilevazione di eventuali dati statistici relativi ai flussi demografici e commerciali;
 - n) favorire la vigilanza ambientale per consentire l'irrogazione di idonee sanzioni amministrative.
3. Il Sistema di Videosorveglianza Cittadino comporta esclusivamente il trattamento di dati personali che riguardano i soggetti che transitano nell'area videosorvegliata.

ART. 5

INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO SU INIZIATIVA DI PRIVATI

1. Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati possono partecipare all'estensione ed all'implementazione del Sistema di Videosorveglianza Cittadino mediante l'acquisto diretto ed autonomo di componenti tecnologiche funzionali al monitoraggio del territorio.
2. Le componenti che vengono acquistate dai soggetti privati sono concesse in comodato d'uso al Comune di Orvieto attraverso sottoscrizione di specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale e senza oneri economici a carico dell'Ente.
3. Il Comune di Orvieto utilizza le componenti concesse in comodato per le attività istituzionali di controllo e monitoraggio del territorio e gestione dell'ordine pubblico.
4. Il Comune di Orvieto controlla e visualizza le immagini generate dal sistema di videosorveglianza, ma gli oneri economici relativi all'installazione, alla manutenzione, assistenza tecnica ed alimentazione elettrica dei sistemi acquisiti rimangono in capo ai privati.
5. Gli impianti messi a disposizione devono essere forniti "chiavi in mano", ovvero installati e comprensivi del collegamento al Sistema di Videosorveglianza Cittadino, della segnaletica informativa e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario.
6. Gli impianti messi a disposizione devono essere realizzati di concerto con il fornitore e manutentore tecnico del Sistema di Videosorveglianza Cittadino, al fine di garantirne la compatibilità e l'integrazione con il Sistema stesso e senza altri oneri economici a carico dell'Ente.
7. I soggetti privati hanno eventualmente facoltà di acquistare liberamente sul mercato le componenti tecnologiche degli impianti che intendono installare, nel rispetto delle specifiche tecniche concordate preventivamente con il manutentore del Sistema di Videosorveglianza Cittadino.

8. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, devono comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Locale al quale è demandata altresì l'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte, di concerto con il manutentore/conducente del Sistema di Videosorveglianza Cittadino.
9. I soggetti di cui al comma 1 devono garantire a proprie spese il corretto funzionamento dell'impianto in termini di manutenzione tecnica e continuità di connessione di rete al Sistema di Videosorveglianza Cittadino nonché di alimentazione elettrica.
10. I soggetti di cui al comma 1 non possono apportare alcuna modifica al sistema senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune.
11. Le modifiche di cui al comma precedente devono essere migliorative e sono sottoposte al controllo del tecnico incaricato dal Comune per la verifica di conformità con il sistema cittadino.
12. Alla Polizia Locale compete la gestione in toto dei flussi di dati ed immagini in rispetto alle regole per la Privacy.
13. I soggetti privati prendono atto che l'utilizzo e la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza ceduto in comodato al Comune è riservato al Responsabile ai soggetti da lui formalmente incaricati.

ART. 6

INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. In ottemperanza a quanto disposto dal Principio di Trasparenza e ai sensi dell'art.13 del GDPR, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionati i dispositivi del Sistema di Videosorveglianza Cittadino, il Comune provvede ad affiggere adeguata segnaletica permanente, sulla quale è riportata la seguente dicitura: *"Area Videosorvegliata — la registrazione viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale di Orvieto per finalità di Sicurezza Urbana"*.
2. La segnaletica deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza, in ogni condizione di illuminazione ambientale, e deve altresì inglobare il simbolo delle telecamere.
3. Il Comune comunica alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante:

- a. la pubblicazione del presente regolamento e degli atti ad esso collegati e successivi sul sito del Comune;
- b. l'affissione di appositi manifesti informativi nel territorio comunale;
- c. ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

ART. 7

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI

1. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
2. Tutti i segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale di Orvieto. In questa sede, le immagini, registrate su supporto magnetico di archiviazione di massa da un sistema appositamente predisposto, possono essere visualizzate su monitor.
3. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento di interesse, quando la sala di controllo non è presidiata.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate, presso la centrale operativa, per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini stesse raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite gli apparati del sistema di videosorveglianza cittadino, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale in automatico distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente.

ART. 8

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento:
 - α. mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
 - β. in relazione al Sistema di Videosorveglianza Cittadino, individua eventuali Responsabili del trattamento e perfeziona gli atti previsti dall'art.28 del GDPR;
 - χ. ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/03, attribuisce funzioni e compiti a soggetti designati o incaricati al trattamento;

δ. fornisce ai soggetti designati o incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;

ART. 9

DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DESIGNATI O INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Titolare deve designare, per iscritto, tutte le persone fisiche, designate o incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
2. I livelli di accesso, in relazione alle specifiche mansioni e responsabilità, sono attribuiti ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i designati o incaricati sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

ART. 10

ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE CREDENZIALI

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti designati o agli incaricati alla elaborazione dei dati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. I delegati o gli incaricati alla elaborazione dei dati sono dotati di proprie credenziali personali di accesso al sistema, in futuro anche di tipo biometrico, da custodire scrupolosamente, impedendo l'utilizzo delle stesse ad altri operatori, e provvedendo al relativo aggiornamento ogni sei mesi.
3. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso per ogni operatore, conservato per la durata di anni uno.

ART. 11

SICUREZZA DEI DATI, NORME MINIME / IDONEE DI ACCESSO E CONSERVAZIONE

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, duplicazione non autorizzata, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la Polizia Locale di Orvieto, in un luogo chiuso al pubblico, ubicato all'interno del Comando, in cui possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati tramite sistemi di riconoscimento elettronico e/o biometrici. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

3. L'utilizzo di videoregistrazioni impedisce di rimuovere i supporti multimediali su cui sono memorizzate le immagini. È escluso l'utilizzo di tecnologia "cloud".

ART. 12

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori qualificati e dei soggetti designati o incaricati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto.
2. Il settore di ripresa dei dispositivi deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione dei medesimi, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità e a seguito di regolare autorizzazione, di volta in volta richiesta al Titolare.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali ex art. 615 bis c.p. nonché responsabilità ex art. 2050 c.c.

ART. 13

ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini, di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, delle tutele ambientale o del patrimonio pubblico, il Titolare o il soggetto designato o incaricato provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti in copia.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del comma precedente possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo l'Autorità Giudiziaria, le persone da essa espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di accesso al Sistema di Videosorveglianza Comunale o a una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, in aderenza alla specifica disciplina emanata in ottemperanza alle Regole sulla Privacy.

ART. 14
DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Titolare o dai soggetti designati o incaricati del trattamento dei dati.
3. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
4. Le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente nella sala server del Comune di Orvieto.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, lo stesso viene distrutto in modo da renderlo inutilizzabile e impedire che i dati in esso contenuti possano essere recuperati.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a. al Titolare o ai soggetti designati o incaricati dello specifico trattamento;
 - b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c. alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d. all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi ha visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione sono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a. la data e l'ora dell'accesso;
 - b. l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e. le eventuali osservazioni del soggetto designato o incaricato;
 - f. la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato eccetto i casi previsti dall'Autorità giudiziaria.

ART. 15
DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. E' assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati e di ottenere il diritto alla rettifica e all'integrazione, senza ingiustificato ritardo.
2. La richiesta di accesso di un interessato può riguardare:
 - a. l'esistenza o meno di dati che possano riguardarlo;
 - b. le finalità e modalità del trattamento dei dati;
 - c. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia di dati personali.
3. Si può altresì presentare richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
5. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
6. La Giunta Comunale quantifica, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
7. Le istanze di cui al presente articolo, sono trasmesse, utilizzando l'apposita modulistica, al Titolare.
8. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano disponibili.
9. Il Titolare è tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò dà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano e ottenerne copia.
10. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge.
11. La verifica dell'identità del richiedente avviene mediante esibizione o allegazione di documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile l'interessato.

12. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
13. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante attraverso gli istituti del reclamo e segnalazione (art. 77, 78, 79 GDPR), fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. Il reclamo segue le modalità previste dal Garante.

ART. 16

COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali, acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Orvieto, a favore di altri soggetti autorizzati, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone designate o incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 17

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti. o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ART. 18

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 19

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 20

RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.